



CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

ENTE GESTORE SSC AMBITO TERRITORIALE

AGRO AQUILEIESE

Piazza Indipendenza n° 1
33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. 0431/388760

C.F. 81000730309 - P.IVA 00612760306
Sito internet: www.comune.cervignanodelfriuli.ud.it
P.E.C.: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it

**BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO DEL 2000, N. 7 (TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO). Approvato con determina nr. 1080 del 10/07/2025.
VALEVOLE PER TUTTI I CITTADINI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE AGRO AQUILEIESE ASSISTITI DA CAREGIVER**

(Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese e Visco)

Presentazione delle domande dal 11/07/2025 al 09/09/2025

1. Premessa e normativa di riferimento

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 «Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari» riconosce il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità. La Regione favorisce la valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver familiare quale componente attivo della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

In accordo con il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 08/01/2025, recante "Criteri e modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024" e grazie alle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato "Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024" (DGR n. 737 del 6 giugno 2025). Conseguentemente è stato approvato il decreto n. 29143/GRFVG del 9 giugno 2025, con il quale le risorse sono state ripartite, nonché concesse ed erogate, sulla base della popolazione residente in ogni Ambito territoriale.

Si rammenta che la concessione degli incentivi continua a essere disciplinata dal decreto del Presidente della Regione n. 089/Pres. del 10 luglio 2024, pubblicato sul BUR n. 30 del 24 luglio 2024, recante "Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)".

2. Beneficiari e requisiti d'accesso.

2.1. Hanno diritto ad accedere al contributo le persone residenti in regione indicate all'art.4 della L.R. FVG 06/2006 di seguito indicate:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

fermo restando i casi eccezionali previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art.4 della predetta Legge Regionale.

2.2. Sono destinatari dell'intervento economico in oggetto i cittadini di cui al pt. 2.1 definiti "caregiver" ai sensi della L. 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 255 che assistono e si prendono cura di specifici soggetti, quali:

- il coniuge o una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto; (La legge n. 76 del 2016 ha regolamentato le unioni civili e le convivenze di fatto, anche tra persone dello stesso sesso, estendendo ad esse alcune prerogative spettanti ai coniugi. L'unione civile, considerata "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, avviene mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, mentre sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune);
- il familiare o affine entro il secondo grado,
- il familiare entro il terzo grado, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: *(A condizione che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con disabilità in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa).*

2.3. Requisiti d'accesso

I soggetti beneficiari (**ovvero i caregiver**) devono possedere i seguenti requisiti:

- avere la propria residenza in Regione;
- avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 30.000,00 euro;
- essere un caregiver, così come definito nel punto 2.2 del bando, di una persona, residente all'interno di uno dei Comuni parte del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese, che:
 - a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé *(per la valutazione della non autosufficienza va utilizzata prioritariamente la scheda Val.Graf.FVG – 2019 – almeno profilo C – ovvero, nei casi in cui l'équipe di valutazione ritenga lo strumento scarsamente sensibile, apposito strumento valutativo giudicato maggiormente adatto e individuato dall'équipe medesima);*

oppure

- sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992;

oppure

- sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

- avere un ruolo riconosciuto all'interno del progetto personalizzato come caregiver quale componente del budget personale di progetto;
- **non aver già beneficiato del contributo nelle tornate precedenti, né essere soggetti diversi riconosciuti caregiver familiari principali per il medesimo assistito.**

Nel caso in cui il servizio competente riconosca, nel corso di un progetto personalizzato con contributo già disposto, la necessità di un avvicendamento del caregiver principale, il caregiver subentrante, individuato dal servizio come nuovo caregiver principale, può accedere al contributo limitatamente per la quota di contributo ancora dovuta nell'arco temporale definito dal progetto.

La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, deve essere consenziente nei confronti del lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare.

3. Accesso e Ammissibilità

I richiedenti presentano, tramite il modulo allegato, domanda di accesso al Fondo Caregiver al Servizio sociale dei Comuni di competenza territoriale della persona assistita.

Per ogni richiesta presentata verrà compilata la scheda Zarit Burden Interview (ZBI).

Il Servizio Sociale dei Comuni, qualora ne sussistano le condizioni, provvede ad attivare, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2023, una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.

Come stabilito dall'art.5 comma 4 del Regolamento, verrà data priorità:

- a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo;
- b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Non sono da considerare prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al Regolamento allegato alla delibera n. 1018 del 4 luglio 2024 i caregiver familiari che assistono **persone che già beneficiano del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP)**, di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006, ancorché appartenenti alle tipologie di cui alla lettera a) e b);

4. Individuazione dei beneficiari.

La procedura valutativa delle domande è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria.

La graduatoria è approvata e pubblicata dal Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese (consultabile dal sito del Comune di Cervignano Del Friuli, Ente Gestore SSC, alla sezione news) entro sessanta giorni dalla scadenza del presente bando, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

La graduatoria è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti, calcolati applicando i seguenti criteri:

a) casi prioritari – mutuamente esclusivi:

- caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a): 10 punti;
- programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b): 10 punti;

b) valutazione del carico gravante sul caregiver; sulla base della scheda Zarit Burden Interview (ZBI), strumento validato a livello internazionale, con l'attribuzione di:

- grave carico assistenziale - valori compresi tra 61 e 88: 10 punti;
- moderato carico assistenziale – valori compresi tra 41 e 60: 7 punti;
- lieve carico assistenziale – valori compresi tra 21 e 40: 4 punti;
- minimo o nullo carico assistenziale – valori compresi tra 0 e 20: 1 punto;

c) ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità:

- fino a 7.500,00 euro: 10 punti;
- da 7.501,00 a 15.000,00 euro: 7 punti;
- da 15.001,00 a 22.500,00 euro: 4 punti;
- da 22.501,00 a 30.000,00 euro: 1 punto.

Per stabilire il punteggio finale valido ai fini dell'inserimento in graduatoria, al punteggio complessivo ottenuto con i criteri di cui al punto precedente vanno applicate le seguenti maggiorazioni a seconda della situazione dell'assistito in relazione al FAP, di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006:

- a) la persona assistita dal caregiver familiare **non è beneficiaria del FAP**: 30 punti;
- b) la persona assistita dal caregiver familiare **è in lista di attesa per ottenere il contributo FAP**: 15punti;
- c) la persona assistita dal caregiver familiare **è beneficiaria del FAP**: 0 punti.

In caso di valutazione di parità in graduatoria, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria l'Ambito Territoriale Agro Aquileiese (SSC) provvederà a comunicare formalmente la concessione del contributo, nel limite delle risorse disponibili, ai beneficiari classificatisi in posizione utile.

La graduatoria rimarrà in vigore per 180 giorni dalla data della sua approvazione e verrà utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si renderanno disponibili in tale periodo di tempo; nel caso, l'Ambito Territoriale Agro Aquileiese SSC provvederà alle relative comunicazioni di concessione ai beneficiari.

In caso di esaurimento delle risorse il Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese provvede a darne apposita comunicazione tramite i propri siti istituzionali.

Le eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili vanno utilizzate a copertura dei casi non soddisfatti, ovvero parzialmente soddisfatti, secondo l'ordine della graduatoria.

5. Termini, modalità di presentazione della domanda e ammissibilità.

5.1. Termini.

Sono ammesse a contributo le domande pervenute complete di documentazione comprovante i requisiti richiesti entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando (**da venerdì 11/07/2025 a martedì 09/09/2025 entro le ore 13.00**).

Le domande pervenute saranno regolarmente istruite e valutate entro 60 giorni dalla scadenza del bando.

5.2. Modalità di presentazione

I soggetti che assistono una persona residente nei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese, in possesso dei requisiti specificati all'art.2 del presente Bando e interessati a richiedere il contributo, possono presentare istanza mediante il modello predisposto come da fac simile allegato, con una delle seguenti modalità:

1. consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cervignano del Friuli, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese, in Piazza Indipendenza, 1 (aperto da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13.30, lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30).
2. spedite a mezzo raccomandata A.R. al Servizio Sociale dei Comuni all'indirizzo specificato al pt.1) fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine;
3. a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it;

Nell'istanza (come da modello allegato), debitamente sottoscritta, il caregiver richiedente deve indicare e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

- le proprie generalità;
- le generalità dell'assistito;
- di essere caregiver familiare, come definito ai sensi dell'art. 1 comma 255 della legge n. 205/2017
- di essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità del valore inferiore a 30.000 euro *oppure* di aver presentato la D.S.U. ai fini dell'ISEE entro la data di scadenza del bando;
- di non aver beneficiato del contributo nelle tornate precedenti come disposto da art. 5 comma 7 del Regolamento allegato alla Delibera n. 1018 del 04/07/2024;
- di essere, relativamente alla persona assistita come sopra meglio specificata, il solo caregiver familiare a chiedere il contributo (si precisa che il contributo può essere concesso solamente a 1 caregiver per ogni assistito) e che la stessa è consenziente nei confronti del lavoro di cura e assistenza svolto in qualità di caregiver familiare;
- che il soggetto cui viene fornita assistenza:
 - sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992
oppure
 - sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)
oppure
 - a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé (per la valutazione della non autosufficienza va utilizzata prioritariamente la scheda Val.Graf.FVG – 2019 – almeno profilo C – ovvero, nei casi in cui l'équipe di valutazione ritenga lo strumento scarsamente sensibile, apposito strumento valutativo giudicato maggiormente adatto e individuato dall'équipe medesima);
- l'eventuale appartenenza dell'assistito ad una delle categorie prioritarie:
 - condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo;
oppure
 - programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
- l'eventuale fruizione da parte dell'assistito dei benefici del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP);
- l'eventuale inserimento della richiesta dell'assistito nelle liste d'attesa del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP);

- di non aver fruito del contributo del presente avviso nelle precedenti tornate, né essere soggetti diversi riconosciuti caregiver familiari principali per il medesimo assistito;
- di accettare tutte le previsioni e condizioni del presente bando.

Al modello di domanda va allegata:

- fotocopia non autenticata del documento d'identità in corso di validità del richiedente (salvo sottoscrizione con firma digitale come definita dall'art.24 del DLgs.7 marzo 2005, n. 82);
- eventuali documenti che attestino la rappresentanza legale ai sensi del co.3 dell'art.3 del Regolamento;
- eventuale documentazione attestante la condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art.3 del D.M. 26 settembre 2016;
- eventuale documentazione attestante un programma di deistituzionalizzazione dalla struttura residenziale (ricongiungimento del caregiver con la persona assistita);
- eventuale copia del verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (L. 18/1980) e/o del verbale di accertamento dello stato di disabilità (L. 104/1992 art. 3 comma 3).

6. Verifica e ammissibilità della domanda

La domanda è considerata inammissibile e soggetta ad esclusione qualora ricorra uno dei casi di seguito elencati:

- mancata sottoscrizione da parte del richiedente della domanda;
- mancata presentazione di copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (salvo sottoscrizione con firma digitale come definita dall'art.24 del DLgs.7 marzo 2005, n. 82);
- presentazione in data antecedente alla pubblicazione del presente bando o successiva al termine di presentazione, entrambe indicate all'articolo 5.1 del presente bando;
- domande non conformi al modello predisposto;
- domanda presentata in modalità diversa da quella prevista al paragrafo 5.2.

Qualora la domanda sia ritenuta inammissibile ne verrà data comunicazione entro il termine di 30 giorni.

Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi e per la presentazione di documentazione non conforme.

7. Concessione, importo, durata e cessazione del contributo.

Il contributo, nel limite delle risorse disponibili, decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione di cui all'articolo 6, commi 7 e 9 del Regolamento, e viene corrisposto mensilmente in via posticipata.

L'importo massimo concedibile è pari a € 300,00 mensili, per la durata stabilita nel progetto, per un massimo di 12 mesi. Trattandosi di attività eseguita direttamente dai caregiver familiari **il contributo non è soggetto a rendicontazione.**

In relazione all'attuazione del progetto il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese eserciterà funzioni di monitoraggio e di verifica con riferimento agli obiettivi ivi definiti; il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui si accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato.

In tutti i casi di decadenza, l'eventuale quota di contributo ancora dovuta viene calcolata pro quota giornaliera.

8. Istruttoria domande

Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese è responsabile del procedimento.

A seguito della presentazione della domanda di contributo sarà avviato il procedimento amministrativo diretto all'erogazione dei contributi di cui alla DGR n. 391 del 15 marzo 2024.

Il procedimento amministrativo di ammissione al contributo caregiver dovrà concludersi entro i termini ordinari di legge ai sensi del vigente regolamento per il procedimento amministrativo, salva la sospensione e l'interruzione dei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 10 bis della L.241/1990: la graduatoria degli ammessi dovrà essere approvata e pubblicata entro il 10/11/2025.

In caso di inerzia dell'Amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, finché l'inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Presso il Servizio Sociale dei Comuni è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), i richiedenti le agevolazioni in argomento dichiarano - all'atto della presentazione della domanda e per i fini connessi al procedimento in oggetto - di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Bando.

In caso di necessità gli uffici competenti possono richiedere eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta: in tale periodo di tempo il procedimento di cui al pt.6.5 viene sospeso.

9. Revoca dei contributi ai soggetti beneficiari

L'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese, procede alla revoca dei contributi concessi qualora dai controlli effettuati risulti che:

- le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000 nella domanda presentino delle irregolarità o dichiarazioni mendaci;
- l'attività di cura e assistenza in favore della persona indicata nell'istanza non viene svolta.

10. Decadenza del contributo

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui L'Ente gestore del SSC accerti situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato.

In tutti i casi di decadenza, l'eventuale quota di contributo ancora dovuta viene calcolata pro quota giornaliera.

11. Notizie riguardanti il procedimento

Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese, a. s. Licia Lena

Il referente dell'istruttoria è l'istruttore amministrativo sig. Monique Zuttion.

L'ufficio competente – Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese – è sito in Cervignano del Friuli, in via Sauro n. 2 Per informazioni: Telefonare allo 0431/388760-388587 oppure scrivere alla seguente e-mail: sportellossc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it indicando oggetto del quesito, nome del richiedente e contatto telefonico.

12. Privacy e Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Cervignano del Friuli in qualità di Ente gestore del SSC informa che i dati personali dei richiedenti sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in Albo Pretorio o Amministrazione Trasparente e per archiviazione e

conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Maggiori dettagli nella scheda privacy allegata al presente avviso, di cui si invita a prendere attenta visione.

13. Altre informazioni

Il presente Bando, la Delibera di giunta Regionale e altri allegati, tra cui il modello di domanda sono pubblicati e reperibili sulla pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Cervignano del Friuli (Ente gestore del SSC Agro Aquileiese) => sezione: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici => sottosezione: Criteri e modalità:

<https://cervignanodelfriuli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>

Ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Agro Aquileiese viene inviata la documentazione al fine di dare adeguata pubblicità e diffusione all'intervento.

Allegati

- All. 1: fac simile Domanda contributo care giver;
- All 2: Informativa privacy;
- All.3: Estratto dell'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016".

La Responsabile
del Servizio Sociale dei Comuni

Licia LENA